

(N. 1927)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 15 marzo 1957 (V. Stampato n. 1085)

d'iniziativa dei Deputati RIVA, BIASUTTI, PACATI, BREGANZE, D'ESTE Ida, COTELLESA, CIBOTTO, FRANCESCHINI Francesco, GOZZI, BERLOFFA, CAPPUGLI, VICENTINI, PERDONA, CERAVOLO, TRABUCCHI, SAMPIETRO Umberto, BONTADE Margherita, TURNATURI, DAZZI, ROSELLI e MAZZA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 MARZO 1957

Aumento del contributo ordinario a favore dell'Ente nazionale sordomuti a lire 575.000.000 per l'esercizio 1956-57 ed a lire 750.000.000 a decorrere dall'esercizio 1957-58.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per il conseguimento degli scopi indicati nella legge 21 agosto 1950, n. 698, il contributo di lire 375.000.000 a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, previsto dalla legge 5 gennaio 1953, n. 31, è elevato a lire 575.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57 ed a lire 750.000.000 a partire dall'esercizio 1957-58.

Art. 2.

Al maggiore onere di lire 200.000.000 per l'esercizio 1956-57, si provvederà a carico dello

stanziamento del capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso. A quello di lire 375.000.000, relativo all'esercizio 1957-58, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.